

In base al **decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276** la compensazione territoriale è attuata direttamente dalle imprese secondo le seguenti modalità:

- I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e le imprese che sono parte di un gruppo potranno assumere in una unità produttiva o in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia
- I datori di lavoro privati che si avvalgono della compensazione territoriale trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto informativo dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo;

**La Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con la **circolare n. 27 del 24 ottobre 2011**, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al "collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni" recentemente modificato.

**Gruppi di imprese:** la possibilità di **compensazione delle assunzioni è estesa alle imprese che fanno parte di un "gruppo"**, così come definito dall'**articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276** e individuato ai **sensi dell'articolo 2359 del codice civile** e del **decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74**, vale a dire alle società collegate o controllate.

In base alla norma civilistica, sono considerate **società controllate**:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono, invece, considerate **collegate** le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

**Prospetto informativo:** il solo adempimento cui sono tenute le imprese interessate alla compensazione riguarda la **presentazione in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo**, del prospetto informativo di cui all'**articolo 9, comma 6 della L. n. 68/1999**, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

Pertanto, l'eventuale **compensazione verrà comunicata dalle singole aziende multilocalizzate o dalla sola azienda capogruppo** per le imprese che fanno parte del gruppo ai servizi competenti, per il tramite dei servizi informatici regionali, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, con le modalità tecniche disciplinate dal ricordato **decreto interministeriale del 2 novembre 2010**.

**Compensazione territoriale ed esonero parziale:** E' inammissibile, come già avveniva nel precedente sistema, la presentazione contestuale dell'istanza di esonero parziale e compensazione territoriale per le unità produttive dell'azienda (o le imprese del gruppo) che insistono sulla medesima sede provinciale, sulla base del fatto che i due istituti si pongono obiettivi opposti: l'uno prende atto delle difficoltà di inserimento lavorativo degli stessi soggetti e l'altro vuole agevolare le assunzioni dei lavoratori disabili nelle sedi che meglio possono utilizzarli.

Pertanto, un datore di lavoro privato, o un'impresa facente parte di un gruppo, che al 31 gennaio comunica di aver utilizzato la compensazione territoriale, può far ricorso all'esonero parziale per una unità produttiva per la quale ha effettuato assunzioni in eccedenza, solo a seguito di accertamento dell'effettiva impossibilità di attuare il collocamento mirato per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta all'inserimento, ribadendo così quanto affermato da questo **Ministero con la nota n. 1630/M76 dell'11 ottobre 2001**. La circostanza è confermata dal fatto che l'**articolo 9 del D.L. n. 138/2011** non elimina l'istituto della compensazione ma ne semplifica l'iter procedurale non subordinandolo più ad alcun provvedimento autorizzativo.

**Compensazione territoriale e convenzioni :** Nel caso in cui le imprese (multilocalizzate o facenti parte di un gruppo) interessate alla compensazione abbiano attivato delle convenzioni presso una o più delle province in cui insistono le singole unità produttive, o le singole imprese del gruppo, per le quali insorgono gli obblighi di assunzione, le stesse possono proporre ai servizi competenti le modifiche conseguenti alle convenzioni in essere laddove abbiano assolto l'obbligo di assumere al livello nazionale attraverso la compensazione.

**Datori di lavoro pubblici :**

Per i datori di lavoro pubblici non è prevista l'automaticità della compensazione territoriale datori di lavoro, pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione (articolo 5, comma 8-ter Legge n. 68/1999).In questo caso, pertanto, la compensazione territoriale deve essere preventivamente autorizzata secondo modalità che saranno individuate dal dipartimento della funzione pubblica.